



FEDERAZIONE ITALIANA VELA

**REGOLAMENTO SANITARIO
FEDERALE**

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1 – Il Regolamento Sanitario federale definisce l'organizzazione, le attività e gli adempimenti del settore sanitario della FIV finalizzati alla tutela sanitaria dei propri tesserati, nel rispetto della legislazione vigente, dei regolamenti e delle norme emanate dal CONI, dalla World Sailing, dalla WADA e dagli altri organismi dell'ordinamento sportivo.

2 – La tutela della salute dei tesserati riguarda qualsiasi forma di intervento e/o di attività, finalizzati a preservare ed a mantenere l'integrità fisica e biologica dei tesserati velisti.

ART. 2 –FINALITA' DELLA TUTELA SANITARIA FEDERALE

1 – LE FINALITÀ DELLA TUTELA SANITARIA FIV SONO INDIRIZZATE A:

- la tutela ed il controllo dello stato di salute dei tesserati, nel rispetto non solo delle normative federali, ma anche delle leggi e delle norme nazionali e regionali vigenti in tema di tutela sanitaria delle attività sportive;
- la prevenzione e la cura delle malattie e degli infortuni derivanti e connessi alla pratica della vela;
- l'approfondimento scientifico e medico delle tematiche biologiche e fisiologiche connesse con la pratica dello sport della vela nonché l'attività di verifica, in chiave preventiva, delle metodologie di preparazione fisica praticate sugli atleti;

- l'educazione dei tesserati sulle problematiche connesse con l'uso e l'assunzione di sostanze proibite, ai fini della lotta al doping, della tutela della salute e di una corretta coscienza sportiva e morale di tutti i tesserati;
- la promozione e l'educazione culturale sanitaria dei tesserati alla FIV.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE SANITARIA FEDERALE

L'organizzazione sanitaria federale è composta da:

- la Commissione Medica
- la Commissione Antidoping
- il Medico Federale
- il Medico di Zona
- i Medici Sociali degli affiliati,

che hanno la responsabilità della tutela sanitaria dei tesserati, nell'ambito dei compiti rispettivamente loro attribuiti dallo Statuto FIV e dal presente Regolamento.

ART. 4 - COMMISSIONE MEDICA

1 – La Commissione Medica è nominata dal Consiglio federale ed è costituita, ai sensi dell'art. 52, comma 1 dello Statuto Federale, da un Presidente, da 4 membri tra i quali il Medico Federale ed il Presidente della Commissione Antidoping che ne sono membri di diritto, e da un segretario.

2 – Svolge i compiti e le mansioni di cui all'Art. 91 del Regolamento allo Statuto.

3 – La Commissione Medica delibera con la partecipazione di almeno tre dei suoi componenti; in assenza del Presidente è presieduta dal componente più anziano per età.

4 – La Commissione Medica potrà proporre al Consiglio Federale la convocazione a sue riunioni di esperti o di tecnici di cui ritenga necessarie la collaborazione e/o consulenza.

ART.5– COMMISSIONE ANTIDOPING

1 – La Commissione Antidoping è nominata dal Consiglio Federale ed è costituita ai sensi dell'art. 52, comma 1 dello Statuto Federale, da un Presidente, 4 membri e un segretario; il Medico Federale e il Presidente della Commissione Medica ne sono membri di diritto.

2 – Svolge compiti e mansioni di coordinamento dell'attività antidoping FIV, in accordo con quanto previsto dal Codice Mondiale Antidoping WADA, dalle Norme Sportive Antidoping NADO Italia e dalla legge 376 del 14/12/2000 “ Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping “, e in collaborazione con gli Enti preposti ai controlli antidoping (WADA, World Sailing, CONI, NADO Italia, Ministero della Salute, FMSI).

3 – La Commissione Antidoping delibera con la partecipazione di almeno tre dei suoi componenti; in assenza del Presidente è presieduta dal componente più anziano per età.

4 – La Commissione Antidoping potrà proporre al Consiglio Federale la convocazione a sue riunioni di esperti o di tecnici di cui ritenga necessarie la collaborazione e/o consulenza.

ART. 6– MEDICO FEDERALE

1 – Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale ed è componente di diritto della Commissione Medica e della Commissione Antidoping.

2 – Il Medico Federale è responsabile del Servizio Medico Sportivo della FIV, che attua avvalendosi di collaboratori in funzione delle diverse esigenze.

3 – Al Medico Federale è vietato rendere dichiarazioni ed interviste alla stampa su casi trattati o all'esame, nell'ambito della propria attività professionale per il servizio sanitario della FIV.

ART. 7 – COMPITI SPECIALI DEL MEDICO FEDERALE

1 – Al Medico Federale sono delegate anche attività Clinico–Scientifiche e Medico Legali.

ATTIVITÀ CLINICO–SCIENTIFICHE:

- svolge e coordina l'attività di tutela della salute e di lotta al doping nei confronti di tutti i tesserati della FIV;
- fornisce supporto scientifico e programmatico nella preparazione fisica degli atleti di Interesse Olimpico, di Interesse Nazionale e delle squadre Giovanili;
- coordina l'attività dei fisioterapisti in accordo con i tecnici delle squadre federali;
- gestisce i rapporti con le strutture sanitarie e/o medico-sportive del CONI e della FMSI, nell'interesse della FIV e dei suoi tesserati;
- cura i rapporti con gli organismi sanitari internazionali della World Sailing (Federazione Mondiale della Vela) e dell'EUROSAF (Federazione Europea della Vela), in accordo con il Consiglio Federale;
- propone al Consiglio Federale l'acquisto di medicinali e di altro materiale sanitario, ne cura l'inventario e ne controlla l'efficienza;
- partecipa alle riunioni della Commissione Medica e della Commissione Antidoping e fornisce la propria collaborazione per la realizzazione dei programmi da queste elaborati ed approvati dal Consiglio Federale;
- collabora con il CONI, NADO Italia, il Ministero della Salute, la World Sailing e la WADA nella Lotta al Doping;
- fornisce un servizio di consulenza ed informazione sanitaria agli Affiliati ed a tutti i tesserati alla FIV;
- collabora alla progettazione ed alla realizzazione di iniziative di ricerca scientifica applicata alla Vela;
- riferisce al Consiglio Federale, direttamente o tramite il Segretario Generale, in merito a qualsiasi chiarimento o quesito inerente il proprio ruolo e all'attività svolta per conto della FIV;
- relaziona annualmente il Consiglio federale sull'attività svolta e sulle iniziative medico–sportive realizzate; predispone una

dettagliata relazione sanitaria al termine dei principali impegni ufficiali federali per i quali sia prevista la presenza del Medico .

ATTIVITÀ MEDICO–LEGALI:

- verifica, limitatamente agli atleti facenti parte delle squadre federali nazionali delle classi olimpiche, il possesso delle necessarie certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva agonistica della vela;
- verifica che tutte le attività sanitarie svolte a qualsiasi titolo dalla FIV siano attuate nel rispetto delle norme del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali";
- redige e aggiorna le cartelle mediche e di valutazione fisica degli atleti delle Squadre della classi olimpiche;
- propone provvedimenti di sospensione, o di non idoneità temporanea o permanente alla pratica agonistica, laddove ne ravvisi la necessità o vi sia uno specifico obbligo di legge.

2 – Il Medico Federale, previa autorizzazione del Consiglio Federale, può avvalersi, per lo svolgimento delle sue funzioni, di figure professionali quali, tra gli altri:

- medici
- infermieri
- psicologi
- professori di educazione fisica / laureati in Scienze Motorie
- preparatori atletici
- terapisti della riabilitazione / fisioterapisti
- massaggiatori sportivi / massofisioterapisti.

L'individuazione e il coordinamento di tutti i soggetti sopra indicati sono di esclusiva competenza del Medico Federale, il quale ne risponde direttamente al Consiglio Federale della FIV.

3 – Il Medico Federale, inoltre, propone al Consiglio federale il programma di assistenza sanitaria annuale, che riguarda:

- le attività e le iniziative di carattere medico-legale, preventivo, clinico e scientifico;

- il programma di assistenza alle regate ed agli allenamenti collegiali delle squadre impegnate nell'attività ufficiale di rappresentanza Federale della preparazione olimpica;
- i nomi delle figure professionali che saranno convocati ufficialmente nel corso dei vari appuntamenti di allenamento e di regata;
- il programma delle iniziative di prevenzione nel campo della lotta al doping, in collaborazione ed accordo con la Commissione Antidoping federale.

Art. 8 – REQUISITI

1 – Il Medico Federale deve essere specialista in Medicina dello Sport o in possesso dell'attestato ministeriale di cui alla legge 1099/1971 ed essere iscritto alla FMSI in qualità di socio ordinario. Al Medico Federale è richiesta anche una buona conoscenza dello sport della vela.

2 – Per gli altri componenti della struttura medica federale è raccomandata almeno l'iscrizione alla FMSI come socio aggregato.

Art. 9 – MEDICO DIZONA

1 – Il Medico di Zona è nominato dal Comitato di Zona.

2 – Il Medico di Zona rappresenta perifericamente il Settore Sanitario FIV e collabora, ove richiesto, con il Medico Federale, la Commissione Medica e la Commissione Antidoping.

Art. 10 -MEDICI SOCIALI DELGLI AFFILIATI

1 – Il Medico Sociale è scelto dall' Affiliato.

2 – Controlla e tutela la salute dei tesserati del proprio affiliato.

3 – Collabora con il Medico Federale, la Commissione Medica e la Commissione Antidoping nello svolgimento dei loro compiti e

mansioni istituzionali.

Art. 11 – NORME COMPORTAMENTALI

1 – La salute degli atleti deve essere tutelata in ogni momento della loro vita sportiva, anche al di fuori delle competizioni. Pertanto chiunque operi a qualsiasi titolo nell'ambito della FIV, o sia presente a qualsiasi titolo al seguito degli atleti, deve uniformarsi a tale criterio di comportamento e collaborare con le strutture preposte a tale attività.

2 – La responsabilità della tutela della salute degli atleti tesserati per la FIV e facenti parte delle squadre nazionali assolute e giovanili costituisce una specifica competenza del Medico Federale.

3 – Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nell'ambito della struttura sanitaria della FIV sono tenuti a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti emanati dalla FIV, le norme e le disposizioni del CONI e del CIO, della WADA e di NADO Italia, svolgendo la loro attività nel pieno rispetto del codice deontologico professionale e delle normative antidoping vigenti, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate.

4 – Tutti i tesserati alla FIV praticanti attività velica agonistica come individuati dalla vigente Normativa per il Tesseramento FIV (**Allegato 1**) hanno l'obbligo di:

- sottoporsi alla visita periodica finalizzata al giudizio di idoneità alla pratica sportiva agonistica, di cui al D.M. 18/02/1982 e successive modifiche, identificata nella normativa per il Tesseramento FIV come visita di tipo B ("agonistica")
- conservare copia del proprio certificato di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica e di ogni eventuale prescrizione, certificato, referto, cartella clinica inerente la propria persona;
- sottoporsi alle visite, agli esami e agli accertamenti che la FIV ritiene necessari per la tutela preventiva dello stato di salute;
- sottoporsi ai controlli antidoping, come previsto dal Codice Mondiale Antidoping e dalla Legge 376/2000; fornire, qualora richiesto dal vigente disciplinare NADO Italia agli enti preposti (NADO Italia, WADA) i propri "whereabouts".

5 – Gli atleti facenti parte delle Squadre Federali delle Classi Olimpiche e comunque ogni altro tesserato atleta su richiesta del Medico Federale hanno l'obbligo di:

- fornire tempestivamente al Medico Federale ogni informazione relativa ad eventuali patologie, disturbi, o alterazioni del proprio stato di salute;
- comunicare al Medico federale i nomi e i recapiti dei propri medici curanti, al fine di concordare e coordinare eventuali iniziative di carattere preventivo e/o clinico;
- informare preventivamente il Medico Federale in merito all'intenzione di sottoporsi a qualsiasi accertamento clinico – diagnostico e/o esame strumentale, prescritti o meno da un medico di fiducia;
- comunicare preventivamente al Medico Federale l'intenzione di fare uso di qualsiasi farmaco e/o integratore, nonché di sottoporsi a qualsiasi tipo di trattamento, prescritti o meno da un medico di fiducia;

6 – Qualsiasi tesserato o dipendente della FIV il quale, sia nel corso di convocazioni ufficiali della FIV che al di fuori delle stesse, assuma iniziative o metta in atto comportamenti connessi in qualsiasi modo alla tutela della salute degli atleti della FIV, senza preventiva autorizzazione del Medico Federale, commette una violazione al presente Regolamento, anche nei casi in cui non si sia verificato alcun danno alla salute.

7 – In particolare, rappresenta violazione al presente regolamento, da parte di chiunque operi a qualsiasi titolo nell'ambito della FIV, senza essere inserito nell'Organizzazione Sanitaria Federale:

- rifiutare di fornire la propria collaborazione al Medico Federale o alla Commissione Medica, al fine di assicurare la tutela della salute degli atleti della FIV, nonché di svolgere l'attività di lotta al doping;
- procurare e/o somministrare farmaci e/o integratori tesserati FIV;
- praticare terapie di qualsiasi tipo ad atleti della FIV;

- omettere la comunicazione di ogni informazione rilevante in merito ad eventuali violazioni del presente regolamento da parte di tesserati o dipendenti della FIV;
- svolgere un ruolo attivo al fine di indurre un atleta facente parte delle Squadre delle e delle Rappresentative Nazionali a sottoporsi a qualsiasi visita, accertamento, terapia e/o trattamento medico, chirurgico ovvero fisiochinesiterapico, osteopatico, chiropratico o di altra natura senza preventiva prescrizione o autorizzazione del Medico Federale.

8 – La FIV considera il tabagismo un grave danno alla salute. Pertanto anche ai sensi della legislazione dello Stato vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 51 della legge n. 3 del 16/01/2003, rappresenta una violazione al presente regolamento, fumare sia all'interno di locali chiusi, in presenza o meno degli atleti, sia nel corso di allenamenti e/o competizioni ufficiali.

ART. 12 – VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO SANITARIO FEDERALE

1 – Ogni violazione alle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento Sanitario, costituisce illecito disciplinare perseguibile a norma del vigente Regolamento di Giustizia della FIV.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA SANITARIA

ART. 13 – VISITE MEDICHE

1 – A norma degli articolo 31 del vigente Regolamento allo Statuto Federale possono competere nelle manifestazioni agonistiche e sportive solo i tesserati in possesso della tessera federale in regola per l'anno in corso, osservate le disposizioni sanitarie.

2 – Il rilascio della tessera FIV con l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela sanitaria, costituisce autorizzazione a prender parte all'attività agonistica o sportiva federale.

3 – Spetta all'Affiliato che effettua il tesseramento indicare sulla tessera il tipo di visita medica cui si è sottoposto il tesserato e l'esito della relativa certificazione medica.

ART. 14 – ATTIVITÀ VELICA AGONISTICA

A) AMBITO

Sono soggetti ai controlli sanitari, iniziali e periodici, attestanti l'idoneità specifica alla vela agonistica i tesserati FIV che praticano attività veliche definite come "agonistiche" dalla vigente normativa sul Tesseramento FIV

B) ACCERTAMENTI SANITARI

Gli accertamenti sanitari, riferiti all'attività velica agonistica ed approvati dal competente Ministero sono quelli previsti dal D.M. 18/2/1982 e successive modificazioni ed integrazioni come "visita agonistica tipo B1" (periodicità annuale) e cioè:

- Visita medica
- Esame completo delle urine
- Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo con calcolo IRI
- Spirometria

C) DISCIPLINA DEI CONTROLLI SANITARI

I controlli sanitari sono effettuati, con le modalità fissate dalle Regioni d'intesa con il CONI, in base ai criteri tecnici generali stabiliti dal D.M. 18/2/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti sanitari previsti e la periodicità dei controlli sono quelli indicati al punto B, tenendo presente che:

- la visita medica deve comprendere:
 - l'anamnesi
 - la determinazione del peso corporeo (in Kg.) e della statura (in cm.)
 - l'esame obiettivo con particolare riguardo agli apparati specificatamente impegnati nello sport della vela (apparato locomotore, apparato cardiovascolare, apparato respiratorio)
 - l'esame generico dell'acuità visiva mediante ottotipo luminoso
 - l'esame del senso cromatico
 - il rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata a m. 4 di distanza
- la valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico deve essere effettuata nel corso dell'esame E. C. G. mediante IRI (la tabella per il calcolo dell'IRI è riportata all'allegato 1 del D.M. 18/2/1982 integrato dal D.M. 28/2/1983) o mediante test ergometrico con cicloergometro o treadmill
- l'esame spirometrico deve comprendere il rilievo dei seguenti parametri:
 - capacità vitale forzata (FVC)
 - volume espiratorio massimo al secondo (FEV₁/VEMS)
 - indice di Tiffeneau (VEMS/FVC)
 - massima ventilazione volontaria (MVV).

D) STRUTTURE

Le strutture sanitarie e i Medici preposti agli accertamenti ed alle certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica sono quelli previsti ed individuati dalle Regioni, in base alle vigenti normative regionali in materia. Per accedere agli accertamenti sanitari gli atleti devono presentare alle strutture preposte dalla Regione di appartenenza una richiesta (individuale o collettiva) da parte dei Circoli Affiliati di appartenenza da cui risulti la qualifica di "agonista".

E) CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ

Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato con validità annuale. Il certificato, la cui presentazione da parte dell'interessato è condizione indispensabile per la partecipazione all'attività agonistica, deve essere conservato presso il Circolo velico di appartenenza.

F) REVISIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari risulti la non idoneità alla pratica agonistica della vela, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta alla base del giudizio, viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente Ufficio Regionale; al Circolo Affiliato di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo. Avverso il giudizio negativo l'interessato può, **nel termine previsto dalla normativa vigente**, proporre ricorso dinanzi all'apposita Commissione Regionale. Per ogni altra disposizione si deve avere riguardo alla vigente normativa regionale.

G) TUTELA SANITARIA DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ

Per i velisti tesserati diversamente abili, le disposizioni del D.M. 18/2/1982 sono integrate dalla circolare del Ministero della Sanità n. 34 del 24 ottobre 1988, dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, che ha previsto che l'attività e la pratica delle discipline sportive da parte di portatori di disabilità siano favorite senza limitazioni, e dal Decreto del Ministero della Sanità del 4 marzo 1993, che ha definito i "protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica agonistica ai portatori di handicap.

Pertanto i soggetti diversamente abili e praticanti attività velica di tipo agonistico, come identificata dalla vigente normativa sul Tesseramento FIV, dovranno sottoporsi, con periodicità annuale, a visita per il rilascio di certificazione di idoneità alla pratica agonistica della vela. Gli accertamenti previsti e le strutture che li erogano sono gli stessi indicati agli articoli 13 e 14 del presente Regolamento Sanitario, con le seguenti distinzioni:

- La prova da sforzo va effettuata con ergometri appositi che ne permettano l'effettuazione in diverse condizioni di disabilità (es ergometri a manovella o rullo)
- In caso di patologie complesse o evolutive, il medico ha la facoltà di richiedere esami integrativi alla visita di idoneità, o di rilasciare idoneità di durata inferiore all'anno.

Per i soggetti disabili praticanti attività velico sportiva (non agonistica) gli accertamenti e le certificazioni sono quelle riportate al successivo articolo 15.

H) TUTELA SANITARIA DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI

Al momento non ha riferimento con le attività istituzionali della FIV, non esistendo un settore professionistico

I) TUTELA SANITARIA DEI PARTECIPANTI AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Si rimanda a quanto previsto dal Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca, nel rispetto della vigente normativa in tema di certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica (DM 18/02/1982, Decreto Balduzzi, e s.m.i.)

L) GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

Sono gratuiti gli accertamenti eseguiti presso strutture pubbliche, dietro presentazione di formale richiesta da parte del Circolo Affiliato di appartenenza, dall'età di inizio dell'età agonistica al compimento del 18° anno di età. In tutti gli altri casi è previsto il pagamento della prestazione.

ART. 15 - ATTIVITÀ VELICO SPORTIVA (NON AGONISTICA)

A) AMBITO

Sono soggetti a controllo sanitario, e a presentazione di

certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico(attività velico sportiva) tutti i tesserati FIV praticanti attività velica nazionale e internazionale non comprese nella definizione di “agonistiche” dalla vigente normativa sul Tesseramento FIV e riportata nell’ Art. 16 del presente Regolamento Sanitario. Il certificato è identificato dalla vigente normativa sul Tesseramento FIV come certificato A (“non agonistico “).

B) DISCIPLINA DEI CONTROLLI SANITARI

Ai sensi del D.L. 20/07/2013 (GU 169 del 20/07/2013) e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti praticanti attività velico sportiva non agonistica devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità ad attività sportive non agonistiche. Tale visita, effettuata dai sanitari identificati dalla vigente normativa, ovvero il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, limitatamente ai propri assistiti, lo Specialista in Medicina dello Sport ovvero i medici iscritti alla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) , deve comprendere la misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma basale: quest’ultimo esame dovrà essere ripetuto annualmente nei soggetti di qualsiasi età portatori di patologie croniche che aumentino il rischio cardiovascolare, e in tutti i soggetti di età superiore a 60 anni. In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facoltà di richiedere accertamenti specialistici integrativi.

La certificazione di stato di buona salute deve essere redatta in conformità al modello di cui al D.L. 20/07/2013 e s.m.i.

ART. 16 – DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VELICHE

1 – ATTIVITÀ VELICA AGONISTICA

È definita attività velica agonistica quella praticata da tutti i tesserati inseriti nelle Squadre o nelle Rappresentative Nazionali delle Classi Olimpiche e Giovanili su indicazione della Direzione Tecnica Federale. È comunque considerata attività agonistica la partecipazione a tutte quelle manifestazioni nazionali ed internazionali, **e l’appartenenza alle classi** di cui alla sezione B

della normativa sul Tesseramento FIV

2. ATTIVITÀ VELICA SPORTIVA (NON AGONISTICA)

E' definita attività velica sportiva (non agonistica)tutta l'attività velica riferita alle manifestazioni nazionali e internazionali **e alle classi** non incluse nel precedente punto 1

ART. 17 – SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ

1 - I soggetti portatori di disabilità, per poter svolgere attività velica sportiva o agonistica devono essere in possesso di certificazione medica di idoneità a praticare attività velica secondo la disciplina del vigente decreto del Ministero della Sanità del 3 marzo 1993 e secondo quanto previsto dalla vigente normativa sul tesseramento FIV.

ART.18 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

1. Per quanto riguarda le certificazioni necessarie alla partecipazione alle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi di vela si rimanda a quanto previsto dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca Scientifica

ART. 19– ACCERTAMENTI SPECIALISTICI INTEGRATIVI

1 - Si ricorda che ai fini del rilascio della certificazione medica, sia agonistica che non agonistica, secondo la vigente normativa, in caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facoltà di richiedere accertamenti specialistici integrativi

ART. 20 – VALIDITÀ

1 - La validità dei certificati di idoneità alla pratica di attività velica agonistica (certificato di tipo B) e sportiva (certificato di tipo A) , ha

durata di un anno dalla data di emissione a prescindere dalla data del rilascio della tessera FIV. La data di scadenza deve essere riportata sulla tessera e, in caso di scadenza durante la validità della tessera, la certificazione di idoneità deve essere rinnovata e la nuova data di scadenza riportata sulla tessera stessa.

ART. 21 – NUOVI ACCERTAMENTI

1 - Ove nel periodo di validità della certificazione sopraggiungano condizioni patologiche tali da invalidare l'idoneità alla pratica della vela, il tesserato, per riprenderla, è tenuto a sottoporsi nuovamente ai previsti accertamenti.

ART. 22 – MODIFICA DEL TIPO DI CERTIFICAZIONE MEDICA

1 - Il tesserato che svolge attività velico sportiva e che, nel periodo di validità della certificazione, modificasse tale attività ad agonistica, è tenuto a sottoporsi ai previsti accertamenti sanitari per l'attività velica agonistica e a fornire all'Affiliato di competenza idonea certificazione. L'Affiliato del tesserato provvederà a modificare la tessera indicando il nuovo tipo di certificazione.

ART. 23– RESPONSABILITÀ

1 - È responsabilità del Presidente o del legale rappresentante dell'Affiliato per il cui tramite è stato attivato il tesseramento federale, assicurarsi che la validità della certificazione medica copra la validità annuale della tessera, anche in caso di non contemporanea scadenza. E' altresì responsabilità del Presidente o del legale rappresentate dell'Affiliato, raccogliere e conservare le certificazioni sanitarie dei propri tesserati per almeno 5 anni.

2 –È responsabilità del tesserato sottoporsi a visita medica alla scadenza della certificazione e produrre il nuovo certificato medico all'affiliato di appartenenza.

3 – Costituisce illecito disciplinare punibile a norma del vigente

Regolamento di Giustizia federale prender parte ad attività velica sportiva o agonistica privi di o con certificazione medica scaduta o comunque invalida.

Capo III

ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LE REGATE E GLI ALLENAMENTI

ART. 24 – DOTAZIONE DI DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE) E FORMAZIONE DI PERSONALE PER IL LORO USO, DA PARTE DEGLI AFFILIATI

1 - Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24/03/2013 (GU n. 169 del 20/07/2013, cd “decreto Balduzzi “) tutte le Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche affiliate al CONI devono dotarsi di defibrillatore (semi) automatico esterno (DAE), e devono formare il personale addetto al loro uso mediante appositi Corsi di formazione (BLS-D).

Si rimanda alle linee guida all'allegato E del suddetto DM per quanto riguarda le modalità operative e di manutenzione del DAE e gli aspetti formativi (Allegato 2)

Il CONI e la FMSI hanno firmato un protocollo di intesa che sancisce l'adozione, da parte del CONI, delle linee guida di Primo Soccorso Sportivo Defibrillato (PSS D) della FMSI, come previsto dall'art 5 comma 7 del Decreto Balduzzi. Dette linee guida comprendono la formazione e qualificazione di personale non sanitario all'uso del DAE, nonché la formazione ad affrontare emergenze sanitarie in campo sportivo.

La FIV pertanto raccomanda il percorso di formazione PSS-D FMSI per l'uso del DAE ai propri Affiliati, e il Corso PSS-D per i propri Istruttori ed Allenatori, inserendolo tra le condizioni propedeutiche all'accesso ai Corsi Istruttori FIV di II livello.

ART. 25 - ASSISTENZA SANITARIA ALLE COMPETIZIONI

1 - La valutazione di Rischio Sportivo Specifico (RSS) proposta dalla FMSI nelle linee guida PSS-D identifica la vela come sport a basso rischio per emergenza sanitaria. Tuttavia l'ambiente in cui vengono svolte le regate può porre problemi di assistenza, anche sanitaria, legati ad esempio a cambiamenti delle condizioni meteorologiche. E' quindi di primaria importanza che le regate siano organizzate e realizzate con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza a partecipanti e spettatori (imbarcazioni di appoggio / assistenza, comunicazioni radio ecc.).

Fermo restando l'obbligo di dotazione del DAE e la formazione di personale non sanitario per l'urgenza e l'emergenza sanitaria, di cui all'Art. 24 del presente Regolamento Sanitario, l'assistenza sanitaria alle regate organizzate dagli Affiliati (intendendo come tale l'assistenza sia ai partecipanti che agli spettatori) deve essere svolta secondo quanto previsto dalla Conferenza Unica Stato Regioni nella seduta del 5 agosto 2014, in tema di "organizzazione e assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, associazioni, istituzioni pubbliche".

Applicando alle regate veliche i criteri di valutazione del rischio proposti ("Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento / manifestazione" e "Algoritmo di Maurer, indicazioni da seguire per la predisposizione e la valutazione della pianificazione a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118 ") le regate veliche rientrano tra gli eventi a basso rischio. Per l'organizzazione di tali eventi non è necessario pertanto redigere un Piano di Soccorso Sanitario, né assicurare la presenza sul luogo di autoambulanza per soccorso, autoambulanza per trasporto, medico o volontari del soccorso. L'Affiliato organizzatore dovrà comunicare, preferibilmente a mezzo posta raccomandata AR o PEC lo svolgimento dell'evento, almeno 15 giorni prima dell'inizio, al Servizio di Emergenza Territoriale 118 competente per territorio, fornendo indicazioni sulla sede, il programma, il numero previsto di partecipanti e spettatori.

Devono in ogni caso essere osservate le disposizioni di sicurezza previste nei regolamenti nazionali ed internazionali delle Classi Veliche, ancorché restrittive rispetto a quanto sopra stabilito.